

INDAGINI EFFICACI

SULLA MORTE O I MALTRATTAMENTI
CAUSATI DALLE FORZE DI SICUREZZA



DIPARTIMENTO
PER L'ESECUZIONE
DELLE SENTENZE
DELLA
CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI
DELL'UOMO

DG1

SCHEDA TEMATICA

INDAGINI EFFICACI

SULLA MORTE O I MALTRATTAMENTI

CAUSATI DALLE FORZE DI SICUREZZA

Queste sintesi sono realizzate sotto la responsabilità esclusiva del Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e non vincolano in alcun modo il Comitato dei Ministri

1. INDIPENDENZA	3
2. ADEGUATEZZA	6
3. TEMPESTIVITA'	8
3.a. Rapporto tra tempestività e prescrizione.....	9
4. PARTECIPAZIONE DELLE VITTIME E CONTROLLO PUBBLICO	10
5. INDAGINI SUI PARTICOLARI MOTIVI DEL REATO.....	12
6. CONTROLLO INDIPENDENTE DELLE INDAGINI.....	14
7. RISARCIMENTI ALLE VITTIME.....	15
ALLEGATO - INDICE DELLE CAUSE	16

Nei casi in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ravvisa una violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 (diritto alla vita) e/o dell'articolo 3 (divieto di tortura) della Convenzione per assenza di un'indagine efficace su violazioni, provate o presunte, di tali diritti fondamentali da parte delle forze di sicurezza, sussiste l'obbligo permanente di condurre tale indagine, che in pratica richiede che le autorità riesaminino i casi d'ufficio e tempestivamente per evitare la prescrizione di ulteriori azioni e, ove ancora possibile, riaprano o riassumano le indagini.

Questa scheda si concentra sui seguenti elementi principali dell'efficacia delle indagini, stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e monitorati dal Comitato dei Ministri: indipendenza, adeguatezza, tempestività, indagine sui motivi particolari del reato, controllo indipendente e risarcimento alle vittime. Essa presenta una serie di esempi di misure adottate e riferite dagli Stati, nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea, per garantire e rafforzare l'efficacia delle indagini.

1. INDIPENDENZA

La Convenzione prevede che le indagini siano svolte fin dall'inizio da organismi indipendenti. Per soddisfare questo requisito, l'organismo investigativo deve avere un sufficiente grado di indipendenza - sia istituzionale che in concreto - dalle autorità oggetto di indagine. Ciò implica che la questione dell'indipendenza dovrà essere esaminata alla luce del rapporto tra gli agenti/autorità dello Stato che si presume siano responsabili degli eventi e coloro che conducono le indagini.

<p>L'Ombudsman e la sua Unità per la Prevenzione della Tortura, così come l'Unità Affari Interni e Reclami in qualità di organo investigativo indipendente, monitorano tutti gli incidenti di presunti maltrattamenti da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, comprese le denunce contro azioni e omissioni illegali da parte di pubblici funzionari.</p>	<p>ALB / Pihoni (74389/13)</p> <p>Sentenza definitiva 13/05/2018</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Il Servizio Investigativo Speciale (SIS) è stato istituito nel 2007 quale organismo indipendente dell'ufficio del Procuratore generale per indagare sulle accuse di maltrattamenti da parte della polizia. Il capo del SIS è nominato dal Presidente della Repubblica su indicazione del Procuratore generale. Il SIS conduce indagini preliminari sui casi di maltrattamento. In base alle modifiche del 2015 del Codice di procedura penale, le denunce delle vittime danno ora luogo a un procedimento penale di natura pubblicistica piuttosto che a un procedimento penale su imputazione di parte. Le accuse di maltrattamenti all'interno dell'Esercito sono oggetto di indagini da parte della Commissione d'Inchiesta, un organismo istituzionalmente e strutturalmente indipendente istituito nel 2014.</p>	<p>ARM / Virabyan (40094/05)</p> <p>Sentenza definitiva 02/01/2013</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Il codice di procedura penale del 2011 prevede che i pubblici ministeri siano incaricati di condurre indagini penali sulle accuse di maltrattamenti e che la polizia possa agire solo su ordine di questi ultimi.</p>	<p>CRO / Mader (56185/07)</p> <p>Sentenza definitiva 21/09/2011</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Nel 2006 è stata istituita l'Autorità indipendente per le indagini sulle accuse e le denunce contro la polizia, per condurre d'ufficio indagini sulle accuse di maltrattamenti. Essa sottopone i suoi fascicoli e le sue conclusioni alla decisione del Procuratore generale.</p>	<p>CYP / Shchukin e altri (14030/03)</p> <p>Sentenza definitiva 29/10/2010</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2014)93</p>
<p>Per consentire indagini indipendenti sulle circostanze della morte degli indagati in custodia della polizia, nel 2012 è stato istituito l'Ispettorato generale delle forze di sicurezza, un organismo indipendente, per indagare sui presunti reati commessi dagli agenti di polizia.</p>	<p>CZE / Eremiasova e Pechova (23944/04)</p> <p>Sentenza definitiva 16/05/2012</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2014)69</p>
<p>A seguito di una riforma costituzionale del 2018, il Procuratore generale viene eletto dal Parlamento per un mandato di sei anni e risponde solo al Parlamento. Inoltre, nel 2019, il Servizio ispettivo dello Stato è diventato operativo per indagare su tortura, maltrattamenti e diversi altri reati commessi da funzionari delle forze dell'ordine. Anche l'Ispettore di Stato è eletto per sei anni dal Parlamento e risponde solo al Parlamento.</p>	<p>GEO / Tsintsabidze Group (35403/06)</p> <p>Sentenza definitiva 18/03/2011</p> <p>Piano d'azione</p>

Scheda tematica

<p>Nel 2013 è stata istituita un'Unità centrale di investigazione interna nell'ambito del dipartimento di investigazione penale bavarese, che svolge le sue funzioni in modo indipendente e obiettivo, autonomamente dalle attività operative quotidiane della polizia bavarese, per garantire l'investigazione indipendente sulle azioni delle unità di polizia antisommossa quando i membri non indossano distintivi o altri segni di identificazione individuale e in assenza di immagini video. Pertanto, l'unità che conduce le indagini non è collegata, gerarchicamente, istituzionalmente o praticamente, a un'unità di polizia accusata di cattiva condotta.</p>	<p><i>GER / Hentschel e Stark (47274/15)</i></p> <p>Sentenza definitiva 09/02/2018</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>Nel 2015 è stato istituito l'Ufficio della sicurezza interna per indagare sulle condotte della polizia penitenziaria e su quelle delle istituzioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, compresa la polizia. L'Ufficio è istituzionalmente indipendente dalla polizia e dalle autorità penitenziarie. Esso è sorvegliato dal Ministro dell'Interno, ha un budget separato, una sede propria e unità regionali.</p>	<p><i>LVA / Gruppo Holodenko (17215/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 04/11/2013</p> <p>Risoluzione finale ResDH(2018)382</p> <p><i>LVA / Balajevs (8347/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 28/07/2016</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>La legge sulla procedura penale e la legge sul pubblico ministero sono state modificate nel 2007 e nel 2011 per delegare la competenza a indagare sulle accuse di maltrattamenti da parte di funzionari di polizia, dapprima, a pubblici ministeri organizzati in un gruppo di lavoro speciale e, in seguito, al nuovo Servizio speciale di indagine e di accusa per i funzionari pubblici nell'ambito della Procura della Repubblica. Questo Servizio opera secondo il principio dell'autonomia professionale e operativa e ha competenza esclusiva per trattare le accuse di reati commessi da funzionari di polizia, polizia militare e dei servizi segreti.</p>	<p><i>SVN / Matko (43393/98)</i></p> <p>Sentenza definitiva 02/02/2007</p> <p>Bilancio d'azione</p> <p><i>SVN / Franciska Stefancic (58349/09)</i></p> <p>Sentenza definitiva 24/01/2018</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>Dal 2015, secondo una decisione della Procura della Repubblica presso l'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, le indagini sulle denunce riguardanti i pubblici ufficiali devono essere condotte esclusivamente da procuratori presso le Corti superiori e non dalla polizia giudiziaria. Questi procuratori sono scelti tra coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono chiamati a controllare l'attività della polizia giudiziaria.</p>	<p><i>ROM / Barbu Anghelescu n° 1 (46430/99)</i></p> <p>Sentenza definitiva 05/01/2005</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)150</p>
<p>Al fine di indagare sulle accuse di abusi a seguito di azioni delle forze di sicurezza durante le operazioni antiterrorismo nel Caucaso settentrionale, nel 2007-2008 sono state istituite unità investigative speciali all'interno della Direzione del Comitato investigativo nella Repubblica cecena. La supervisione di queste unità è stata assicurata dall'Ufficio Centrale del Comitato Investigativo.</p>	<p><i>RUS / Khashiyev e Gruppo Akayeva (57942/00)</i></p> <p>Sentenza definitiva 06/07/2005</p> <p>Risoluzione provvisoria CM/ResDH(2015)45</p>
<p>Con riferimento alle indagini sulla morte di cittadini iracheni durante l'occupazione dell'Iraq meridionale da parte delle forze armate britanniche, il Ministero della Difesa ha introdotto nel 2010 un procedimento investigativo che combina le indagini penali condotte dall'<i>Iraq Historic Allegations Team (IHAT)</i> con un'inchiesta medico-legale (nota come Inchiesta sulle morti) condotta da un giudice dell'Alta Corte in pensione e/o il controllo giurisdizionale di un giudice designato dell'Alta Corte. A seguito della sua riorganizzazione nel 2012, l'<i>IHAT</i> è stato ritenuto sufficientemente indipendente dall'Alta Corte in una sentenza del 2013.</p>	<p><i>Regno Unito / Al-Skeini e altri (55721/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 07/07/2011</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)298</p>

Scheda tematica

L'Ufficio statale d'investigazione (*DBR*), un organo esecutivo indipendente delle forze dell'ordine, è stato istituito nel 2016 per indagare sui crimini commessi da alti funzionari governativi, giudici e funzionari delle forze dell'ordine. Esso ha iniziato la sua attività nel 2018. All'interno dell'Ufficio del Procuratore generale, un'unità di orientamento procedurale per i procedimenti penali di competenza del *DBR* esercita il controllo procedurale sulle indagini preliminari condotte dal *DBR* e gestisce l'accusa in tali casi.

*UKR / Gruppo Kaverzin
(23893/03)*

[Sentenza definitiva
15/08/2012](#)

[Piano d'azione](#)

*UKR / Gruppo Afanasyev
(38722/02)*

[Sentenza definitiva
05/07/2005](#)

[Piano d'azione](#)

UKR / Belousov (4494/07)

[Sentenza definitiva
07/02/2014](#)

[2019 Decisione CM](#)

2. ADEGUATEZZA

La Convenzione richiede che le indagini siano condotte in modo corretto. Le autorità inquirenti dovrebbero avere la competenza e i poteri per accertare tutti i fatti rilevanti, così come per identificare e, se del caso, punire, i responsabili.

<p>Il Difensore dei diritti umani (HRD), istituito nel 2003, esercita un controllo civile sull'Esercito. Esso sorveglia regolarmente i luoghi di privazione della libertà sotto l'autorità del Ministero della Difesa e dispone di un Servizio specializzato per la protezione dei diritti dei militari che, tra l'altro, esamina le loro denunce e fornisce consulenza legale. L'ufficio dell'HRD ha una linea telefonica gratuita, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette al personale militare e ai civili di segnalare qualsiasi problema relativo alle forze armate.</p>	<p>ARM / Muradyan (11275/07)</p> <p>Sentenza definitiva 24/02/2017</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Al fine di garantire la tempestiva raccolta delle prove medico-legali, nel 2014 il Procuratore generale aveva emanato istruzioni sulla procedura da seguire nei casi di accuse di maltrattamenti da parte della polizia. Il denunciante deve essere esaminato da un medico legale entro 24 ore dalla presentazione della denuncia o dal momento in cui la polizia è venuta a conoscenza dell'esistenza di tali maltrattamenti. Gli incidenti devono essere segnalati al pubblico ministero e al presidente dell'autorità responsabile delle indagini sulle accuse e sulle denunce contro la polizia. Nel 2017 una riforma legislativa ha previsto che tali esami medici debbano essere effettuati in conformità al Manuale del Protocollo di Istanbul per le indagini efficaci e la documentazione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.</p>	<p>CYP / Khani Kabarra (24459/12)</p> <p>Sentenza definitiva 05/09/2018</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>A seguito di una riforma dell'Ufficio del Procuratore generale nel 2016, la sua Unità anti-tortura è stata incaricata di indagare su casi complessi, di supervisionare le indagini dei procuratori territoriali e di fornire consulenza e sostegno a tutti i procuratori subordinati su questioni di maltrattamenti che coinvolgono le forze di sicurezza. Inoltre, è stato istituito un Ufficio della Procura della Repubblica per la lotta alla criminalità organizzata, con sezioni specializzate nella lotta alla tortura, per indagare sui casi di maltrattamenti e torture aggravate. I procuratori delle sezioni anti-tortura sono assegnati esclusivamente ai casi di maltrattamento e non partecipano ad alcun lavoro congiunto con la polizia o altre forze dell'ordine.</p>	<p>MDA / Gruppo Corsacov (18944/02)</p> <p>Sentenza definitiva 04/07/2006</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2018)463</p> <p>MDA / Levinta (17332/03)</p> <p>Sentenza definitiva 16/03/2009</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>A seguito di una sentenza del tribunale su un incidente mortale che ha coinvolto personale dell'Esercito reale olandese impiegato all'estero, l'amministrazione della giustizia penale militare in relazione alle operazioni che coinvolgono personale militare in aree ad alto rischio è stata valutata da una Commissione appositamente nominata. Sono state adottate misure nel settore della consultazione e della formazione, tra le quali: la costituzione di squadre investigative; il miglioramento della comunicazione tra capi unità, distaccamenti di polizia militare e pubblici ministeri; la produzione di istruzioni sulle misure da adottare a seguito del ricorso all'uso della forza letale. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha preparato un manuale investigativo contenente una panoramica delle questioni chiave e delle possibili linee guida per le indagini durante le operazioni militari, al fine di migliorare, tra l'altro, il coordinamento con le autorità locali di giustizia penale e i partner della coalizione in materia di operazioni militari, raccolta delle prove e tenuta dei fascicoli.</p>	<p>NDL / Jaloud (47708/08)</p> <p>Sentenza definitiva 20/11/2014</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2018)47</p>
<p>Nel 2008 l'Ufficio dell'Ombudsman ha istituito un'unità speciale per esaminare le denunce relative alle azioni delle forze dell'ordine. Nel 2012 il Ministro dell'Interno ha adottato un decreto in materia di visite mediche delle persone arrestate dalla polizia. Nel 2014 il Procuratore generale ha emanato delle linee guida sui procedimenti riguardanti i decessi e i maltrattamenti da parte di agenti di polizia o altri funzionari pubblici.</p>	<p>POL / Gruppo Dzwonkowski (46702/99)</p> <p>Sentenza definitiva 12/04/2007</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)148</p>

Scheda tematica

Nel 2015 la Procura della Repubblica presso l'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha adottato una Strategia per un'indagine efficace sui casi di maltrattamento da parte di funzionari pubblici (agenti di polizia, personale penitenziario, gendarmi). La prevenzione efficace e l'individuazione dei maltrattamenti nelle carceri è stata rafforzata anche attraverso attività di formazione professionale e la supervisione degli interventi dell'Amministrazione penitenziaria nazionale. Inoltre, sono state adottate norme sulla documentazione e la segnalazione delle prove mediche dei maltrattamenti.

*ROM / Gruppo Predica
(42344/70)*

[Sentenza definitiva
07/09/2011](#)

[Risoluzione finale
CM/ResDH\(2017\)291](#)

I requisiti di diligenza e imparzialità richiesti nelle indagini sulle accuse di maltrattamenti da parte della polizia sono stati sottolineati nella giurisprudenza consolidata della Corte federale. Per quanto riguarda in particolare il Cantone di Ginevra, nel 2008 è stato istituito un servizio generale d'ispezione che si occupa delle denunce contro gli agenti di polizia.

SUI / Dembele (74010/11)

[Sentenza definitiva
26/09/2016](#)

[Risoluzione finale
CM/ResDH\(2016\)175](#)

3. TEMPESTIVITA'

La Convenzione richiede inoltre che le indagini siano condotte rapidamente. Le autorità competenti devono essere in grado di reagire e di avviare rapidamente l'indagine, il che è essenziale, in particolare, per assicurare le prove. Una sfida particolare in questo contesto è rappresentata dal rischio che i potenziali reati oggetto di indagine siano soggetti a prescrizione (cfr. sezione 3.a).

Sono stati fissati dei termini per il completamento dell'inchiesta preliminare e delle indagini. Nel 2017 è stata abrogata la disposizione sulla chiusura automatica di un'indagine penale a causa della sua durata e sono stati introdotti rimedi acceleratori per le vittime e gli imputati. La tabella di marcia adottata nel luglio 2017 prevedeva ulteriori riforme, tra le quali procuratori specializzati per indagare sulle denunce di maltrattamenti da parte della polizia e la trasmissione automatica di tutte queste denunce alla procura.

BGR / S.Z. (29263/12)

[Sentenza definitiva](#)
[03/06/2015](#)

[Piano d'azione](#)

In conformità alla legge del 2007 sull'azione penale, al fine di evitare indagini eccessivamente lunghe sulle accuse di maltrattamenti da parte di agenti di polizia, i pubblici ministeri sono tenuti ad adottare misure procedurali entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. Secondo il codice di procedura penale del 2010, i pubblici ministeri devono decidere sul merito di una denuncia penale entro tre mesi. In caso di ritardo, il pubblico ministero deve informare il querelante e un procuratore di grado superiore. Per evitare arbitri, nel 2013 la legge sulla procedura penale ha introdotto il diritto di ricorrere a un pubblico ministero di grado superiore.

MKD / Gruppo Jasar
(69908/01)

[Sentenza definitiva](#)
[15/05/2007](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2018\)72](#)

MKD / Gruppo Kitanovski
(15191/12)

[Sentenza definitiva](#)
[22/04/2015](#)

[Piano d'azione](#)

Al fine di garantire una rapida indagine sulle vittime da armi da fuoco adoperate dagli agenti di polizia, l'incidente deve essere segnalato ai superiori, che devono registrarlo per iscritto e trasmettere questa informazione al pubblico ministero entro 48 ore. Il sistema degli obblighi del Dipartimento per le indagini penali di Stato è stato migliorato per garantire un rapido arrivo sul luogo dell'incidente. Le indagini che non possono essere condotte dal Dipartimento sono svolte dall'Ufficio di investigazione interna della polizia della regione interessata o da membri delle forze di polizia limitrofe.

NDL / Ramsahai (52391/99)

[Sentenza definitiva](#)
[15/05/2007](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2010\)178](#)

Con riferimento alle accuse di maltrattamenti di civili e di morti occorse durante le operazioni delle forze di sicurezza antiterrorismo negli anni '90, una circolare del 2003 del Ministero della Giustizia ha sottolineato la necessità che i pubblici ministeri (e non i membri delle forze di sicurezza) conducano rapide indagini penali. Nel 2003 è stato abolito il requisito dell'autorizzazione amministrativa per l'avvio di indagini penali che coinvolgono membri delle forze di sicurezza in caso di accuse di maltrattamenti e torture.

TUR / Gruppo Aksoy
(21987/93)

[Sentenza definitiva](#)
[18/12/1996](#)

[Risoluzione provvisoria](#)
[ResDH\(2005\)43](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2019\)51](#)

Al fine di migliorare la tempestività delle indagini sui casi di maltrattamenti, nel 2016 il codice di procedura penale è stato modificato per imporre ai pubblici ministeri e ai giudici di dare priorità a tali casi. Nel 2017 il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare che impone ai pubblici ministeri di concludere le indagini sulle accuse di tortura entro 180 giorni e quelle sull'uso eccessivo della forza entro 120 giorni, fissando un termine di 370 giorni per la conclusione dei procedimenti penali relativi a tali reati. I ritardi nei procedimenti possono avere conseguenze negative sulle prospettive future di promozione del procuratore o del giudice interessato.

TUR / Gruppo Bati
(33097/96)

[Sentenza definitiva](#)
[03/09/2004](#)

[Bilancio d'azione](#)

TUR / Gruppo Aksoy
(21987/93)

	<p>Sentenza definitiva 18/12/1996</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2019)51</p>
<p>Al fine di accelerare i procedimenti d'inchiesta, compresi quelli sulla morte dei detenuti, sono state adottate le seguenti misure: nomina di un giudice dell'Alta Corte in qualità di capo <i>coroner</i> (funzionario governativo) incaricato di fornire consulenza; nomina di altri <i>coroners</i> nel 2016 per garantire la copertura di tutti i posti giudiziari; assegnazione di indagini più complesse a giudici di livello superiore; nomina di un nuovo avvocato nel collegio degli avvocati dei <i>coroners</i>; riduzione dei rinvii, miglioramento della gestione e dell'assegnazione dei casi; nomina di personale di supporto alle indagini per i <i>coroners</i>; istituzione di un meccanismo di monitoraggio per garantire che le indagini siano complete e che le dichiarazioni siano fornite tempestivamente. A seguito di una revisione del Servizio dei <i>coroners</i> del 2015, sono state formulate, accettate e attuate entro la fine del 2016 n. 13 raccomandazioni per migliorare l'efficienza e ridurre i ritardi nei procedimenti d'inchiesta.</p>	<p><i>Regno Unito / McDonnell</i> <i>(19563/11)</i></p> <p>Sentenza definitiva 06/12/2016</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)356</p>
<h3>3.a. Rapporto tra tempestività e prescrizione</h3>	
<p>Il Collegio della Procura controlla la diligenza delle indagini condotte, mentre nel 2018 è stata adottata una legge che abolisce la grazia per i maltrattamenti, segno evidente che i maltrattamenti non saranno tollerati. Nel progetto del codice di procedura penale è stato previsto un sistema completo di garanzie, che prescrive anche termini rigorosi per le indagini preliminari. Si prevede di abolire la prescrizione nel codice penale per le condotte di tortura.</p>	<p><i>ARM / Muradyan</i> <i>(11275/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 24/02/2017</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Al fine di evitare la prescrizione del procedimento penale, a partire dal 2020 dopo la sentenza di primo grado la prescrizione è sospesa per la restante durata del procedimento. Le pene inflitte ai pubblici ufficiali per tortura non possono essere sospese. Le indagini disciplinari nei confronti di agenti di polizia e carabinieri sono avviate, condotte e concluse indipendentemente da un procedimento penale relativo agli stessi fatti e possono essere sospese in attesa dell'esito di quest'ultimo.</p>	<p><i>ITA / Gruppo Cestaro</i> <i>(6884/11)</i></p> <p>Sentenza definitiva 07/04/2015</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>Per far fronte all'inefficacia delle indagini sull'uso della forza letale durante la repressione delle manifestazioni antigovernative del dicembre 1989 e del giugno 1990, le misure adottate comprendono quanto segue: nel marzo 2012 è stata abolita la prescrizione per i reati dolosi contro la vita, consentendo in questi casi il proseguimento delle indagini. Inoltre, il Codice penale e il Codice di procedura penale del 2014 hanno fornito alle autorità inquirenti rimedi per superare l'eventuale rifiuto di cooperazione da parte delle autorità in possesso di prove relative alle indagini.</p>	<p><i>ROM / Gruppo di associazione "21 dicembre 1989" (33810/07+)</i></p> <p>Sentenza definitiva 28/11/2011</p> <p>Piano d'azione</p>

4. PARTECIPAZIONE DELLE VITTIME E CONTROLLO PUBBLICO

La Convenzione prevede che le indagini sui decessi o sui maltrattamenti causati dalle forze di sicurezza debbano consentire la partecipazione delle vittime (o dei loro parenti, a seconda dei casi) nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi. Tale partecipazione dovrebbe dare loro la possibilità di accedere alla documentazione dell'indagine, ma non automaticamente a tutti gli elementi in essa contenuti. In questo contesto può sorgere la questione dell'assistenza legale. Un'altra questione è la necessità di motivare le decisioni di chiusura delle indagini. Per quanto riguarda il controllo pubblico più in generale, gli imperativi di assicurare la responsabilità e di mantenere la fiducia del pubblico nella risposta delle autorità richiedono un delicato equilibrio tra pubblicità e segretezza.

<p>I diritti processuali delle vittime (quali: il diritto di impugnare le decisioni di sospensione del procedimento, la mancata apertura delle indagini da parte del pubblico ministero o la proroga delle indagini; il diritto di essere informati sullo stato del procedimento e di avere accesso a copie di atti e prove nel fascicolo del pubblico ministero) sono stati introdotti nel codice di procedura penale nel 2017. Inoltre, le Linee guida della Procura generale emanate nel 2018 prevedono un'assistenza specifica per le vittime e i testimoni dei reati.</p>	<p><i>ALB / Pihoni (74389/13)</i></p> <p>Sentenza definitiva 13/05/2018</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Nel 2014 è stato introdotto nel Codice di procedura penale il diritto delle vittime all'informazione relativa a un'indagine in corso, concedendo loro, in linea di principio, l'accesso ai documenti del fascicolo. Il nuovo Consiglio Interministeriale per la lotta alla tortura e ai maltrattamenti ha sottolineato l'importanza di un'assistenza legale efficace per le vittime. A seguito delle modifiche adottate nel 2018 e di una successiva decisione chiarificatrice della Corte costituzionale, il rifiuto di un pubblico ministero di concedere lo "status di vittima" a una persona può essere oggetto di ricorso davanti al pubblico ministero di rango superiore e, in ultima istanza, davanti a un tribunale, in relazione a tutti i tipi di reato. All'interno dell'Ufficio del Procuratore è stata istituita un'unità di coordinamento delle vittime e dei testimoni per sostenere e proteggere i loro interessi durante il procedimento.</p>	<p><i>GEO / Tsintsabazde Group (35403/06)</i></p> <p>Sentenza definitiva 18/03/2011</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Con riferimento all'uso della forza letale durante la repressione delle manifestazioni antigovernative del dicembre 1989 e del giugno 1990, nell'ambito di nuove indagini, sono stati pubblicati sul sito web della Procura della Repubblica aggiornamenti periodici sui progressi compiuti per le famiglie delle vittime. Vi è stato, inoltre, un maggior impegno da parte delle autorità nei confronti dei ricorrenti e l'intenzione di ascoltare nuovamente tutte le parti lese nel prosieguo dell'indagine.</p>	<p><i>ROM / Gruppo di associazione "21 dicembre 1989". (33810/07+)</i></p> <p>Sentenza definitiva 28/11/2011</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Il codice di procedura penale del 2005 prevede la partecipazione delle vittime e un diritto automatico al controllo giurisdizionale se il pubblico ministero decide di non perseguire i casi di presunte violenze commesse da membri delle forze di sicurezza.</p>	<p><i>TUR / Ahmet Özkan e altri (21689/93)</i></p> <p>Sentenza definitiva 10/11/2004</p> <p>Risoluzione provvisoria CM/ResDH(2005)43</p>
<p>Con riferimento alla morte dei cittadini iracheni durante l'occupazione del sud dell'Iraq da parte delle forze armate britanniche, il procedimento investigativo che ha combinato le indagini penali dell'<i>Iraq Historic Allegations Team (IHAT)</i> e una Inchiesta sulle cause di morte (chiamata "<i>Fatality Investigation</i>" - FI) ha implicato la partecipazione delle famiglie delle vittime ed è stato accessibile al pubblico. Nel 2016, l'Alta Corte ha stabilito i principi da prendere in considerazione nel valutare, a seguito dell'indagine IHAT, se sia opportuno, ragionevole e proporzionato condurre una "indagine per fatalità" (FI), tenendo in debito conto il costo umano e la probabilità di poter giungere a una chiara conclusione sulle circostanze della morte della persona.</p>	<p><i>Regno Unito / Al-Skeini e altri (55721/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 07/07/2011</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)298</p>
<p>Per quanto riguarda il controllo pubblico e l'informazione delle famiglie delle vittime nell'ambito delle indagini sui decessi avvenuti in Irlanda del Nord durante le operazioni delle forze di sicurezza</p>	<p><i>Regno Unito / Gruppo McKerr</i></p>

Scheda tematica

negli anni '80 e '90, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha adottato una politica che prevede di motivare le archiviazioni e rendere tali decisioni soggette a controllo giurisdizionale. Inoltre, è stato messo a disposizione un servizio di assistenza legale per la rappresentanza delle famiglie delle vittime. Una volta istituito, il nuovo organismo investigativo unico e indipendente - l'Unità investigativa storica (HIT) - avrà anche personale specializzato per coinvolgere i parenti fin dall'inizio del processo.

(28883/95)

[Sentenza definitiva](#)
[04/08/2001](#)

[Piano d'azione](#)

Il codice di procedura penale ucraino del 2012 ha migliorato la partecipazione delle vittime, compreso il loro diritto a: fornire spiegazioni e presentare prove; ricevere informazioni sul procedimento; esaminare i documenti del fascicolo e ottenerne copia; essere rappresentati; presentare richieste e contestare decisioni, azioni od omissioni di investigatori, pubblici ministeri o giudici; partecipare al processo e proporre appello.

UKR / Gongadze
(34056/02)

[Sentenza definitiva](#)
[08/02/2006](#)

[Piano d'azione](#)

5. INDAGINI SUI PARTICOLARI MOTIVI DEL REATO

Affinché le indagini sulla morte e sui maltrattamenti siano efficaci, devono essere adottati speciali accorgimenti per esplorare l'esistenza di eventuali motivazioni razziste o discriminatorie. Altre motivazioni, come quelle che stanno dietro agli attacchi contro i giornalisti o altri agenti dei media, possono richiedere una soluzione specifica. Per garantire che tali motivazioni siano adeguatamente approfondite, potrebbero rendersi necessarie anche modifiche alle leggi penali rilevanti.

<p>Nel 2011 il codice penale è stato modificato per includere i motivi razzisti o xenofobi come circostanza aggravante in caso di omicidio e lesioni personali. Queste disposizioni consentono alle autorità inquirenti di esaminare se eventuali motivazioni razziste sono alla base dell'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza.</p>	<p><i>BGR / Nachova e altri (43577/98)</i></p> <p>Sentenza definitiva 06/07/2005</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2017)97</p>
<p>Al fine di migliorare l'efficacia delle indagini sui casi di discriminazione e sui crimini motivati dall'odio nel contesto di attacchi violenti contro attivisti LGBT e Testimoni di Geova durante i cortei/assemblee, nel 2010 il mandato del Difensore Pubblico è stato esteso alle persone fisiche e giuridiche: sia le une che le altre sono tenute a fornire informazioni sui presunti atti di discriminazione entro 10 giorni. In caso di mancato rispetto della raccomandazione del Difensore Pubblico, il ricorrente può intraprendere un'azione legale ai sensi del Codice di Procedura Civile. Nel 2018 le pene nel codice penale per i reati commessi per motivi discriminatori sono state aumentate.</p>	<p><i>GEO / Gruppo Identoba e altri (73235/12)</i></p> <p>Sentenza definitiva 12/08/2015</p> <p>Piano d'azione</p>
<p>Nel 2012, in una circolare rivolta agli agenti di polizia, il Capo della polizia ha chiesto che le denunce di comportamenti razzisti siano trattate in via prioritaria. In una successiva circolare del 2014, il Capo della polizia ha ricordato l'obbligo delle autorità di polizia di indagare sulla possibile esistenza di motivi legati all'origine nazionale, alla religione, all'orientamento sessuale, all'età, alla disabilità o a qualsiasi altro comportamento discriminatorio alla base dei maltrattamenti.</p>	<p><i>GRC / Gruppo Makaratzis (50385/99)</i></p> <p>Sentenza definitiva 20/12/2004</p> <p>Comunicazione del Governo</p>
<p>Nel 2019, un nuovo protocollo sui compiti della polizia in materia di reati motivati dall'odio ha aggiunto un elenco di indicatori di pregiudizio al fine di agevolare l'identificazione di questo tipo di reati. È stata inoltre creata una rete di specialisti in crimini motivati dall'odio. Essa è composta da agenti delle varie stazioni di polizia regionali e diretta da un funzionario della Direzione nazionale di polizia. Oltre a supervisionare la lotta contro i crimini d'odio, la rete è responsabile dell'organizzazione della formazione permanente per gli agenti di polizia. Inoltre, in ogni stazione di polizia devono essere designati dei "mentori" per assistere gli agenti di polizia nell'identificazione dei crimini motivati dall'odio.</p>	<p><i>HUN / Gruppo Balázs (15529/12)</i></p> <p>Sentenza definitiva 14/03/2016</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>Con riferimento alle indagini sui maltrattamenti a sfondo razziale nei confronti dei Rom, dal 2006 il diritto penale prevede che la motivazione razziale rappresenti una circostanza aggravante, il cui impatto deve essere indagato d'ufficio in ciascun caso.</p>	<p><i>ROM / Barbu Anghelescu n° 1 (46430/99)</i></p> <p>Sentenza definitiva 05/01/2005</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2016)150</p>
<p>Il Codice penale è stato modificato nel 2015-2016 per includere la responsabilità penale per i reati contro i giornalisti, come l'omicidio o il tentato omicidio, il sequestro di persona, le minacce o il danneggiamento doloso dei beni. Inoltre, è stata rafforzata la responsabilità penale per i casi di ostacolo alla legittima attività professionale dei giornalisti.</p>	<p><i>UKR / Gongadze (34056/02)</i></p> <p>Sentenza definitiva 08/02/2006</p> <p>Piano d'azione</p>

6. CONTROLLO INDIPENDENTE DELLE INDAGINI

Il sistema nazionale deve garantire l'esistenza di un meccanismo indipendente per trattare i ricorsi relativi allo svolgimento di un'indagine. Gli organi inquirenti devono quindi prendere decisioni motivate sulle loro azioni per consentire un controllo adeguato. Data la diversità dei sistemi giuridici nazionali e i diversi ruoli delle istituzioni competenti, i seguenti elementi possono essere più o meno rilevanti a seconda dello Stato: la direzione delle indagini e il controllo fornito dalle autorità inquirenti; il ruolo dei giudici per le indagini preliminari; il ruolo di altri organi statali, ad esempio i tribunali o le istituzioni nazionali per i diritti umani/ombudsman; il possibile ruolo del parlamento o di una struttura parlamentare.

<p>La decisione del pubblico ministero di chiudere un'indagine può essere impugnata presso la Procura della Repubblica. Il controllo giurisdizionale è possibile anche nei casi di accuse di reati gravi.</p>	<p><i>GEO / Gharibashvili (11830/03)</i></p> <p>Sentenza definitiva 29/10/2017</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2017)287</p>
<p>Nel 2017, all'interno dell'Ufficio dell'Ombudsman è stato istituito un Meccanismo nazionale di indagine per raccogliere, registrare, valutare e trasmettere agli organi competenti le denunce relative alle condotte dei funzionari delle forze dell'ordine e del personale dei centri di detenzione riguardanti maltrattamenti, uso illegale di armi da fuoco, comportamenti illeciti a sfondo razziale o trattamenti discriminatori. Inoltre, l'Ombudsman può decidere di indagare sulle accuse in prima persona, d'ufficio o su richiesta, o di deferirle all'organo disciplinare competente. L'Ombudsman può anche chiedere la riapertura di un'indagine amministrativa nei casi in cui la Corte europea abbia ritenuto che l'indagine iniziale non sia stata efficace.</p>	<p><i>GRC / Gruppo Makaratzis (50385/99)</i></p> <p>Sentenza definitiva 20/12/2004</p> <p>Bilancio d'azione</p>
<p>Nel gennaio 2011 è stata creata una banca dati di tutti i procedimenti penali in corso. Essa serve come strumento per rafforzare il controllo dei procedimenti penali da parte della procura. Inoltre, nel 2010, il Procuratore generale ha emanato un decreto volto a rafforzare la vigilanza sul procedimento penale per presunti reati commessi da funzionari dello Stato ed ha elaborato linee guida metodologiche in materia. L'Ufficio del Procuratore generale valuta periodicamente i dati statistici rilevanti al fine di garantire la rapidità delle indagini e assegna priorità ad alcuni tipi di indagini. Dal 2010, le indagini sui funzionari pubblici sono sistematicamente considerate prioritarie e sono oggetto di un monitoraggio rafforzato.</p>	<p><i>LVA / Gruppo Holodenko (17215/07)</i></p> <p>Sentenza definitiva 04/11/2013</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2018)382</p>
<p>Nel 2018, all'interno dell'Ufficio dell'Ombudsman è stato istituito un organo di controllo, composto da membri indipendenti della società civile. Esso è responsabile del monitoraggio e della revisione dei procedimenti volti a indagare e ad accertare la responsabilità dei funzionari delle forze dell'ordine per qualsiasi atto illecito che equivalga a un maltrattamento.</p>	<p><i>MKD / El-Masri (39630/09)</i></p> <p>Sentenza definitiva 13/12/2012</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2019)369</p>
<p>A seguito di carenze nelle indagini sull'omicidio di un giornalista turco-cipriota, il ruolo del Procuratore generale nelle indagini di polizia è stato rafforzato nel 2006, allorquando quest'ultimo è stato autorizzato a controllare o dirigere le indagini condotte dalla Direzione generale delle forze di polizia, ove ritenuto necessario.</p>	<p><i>TUR / Adali (38187/97)</i></p> <p>Sentenza definitiva 12/10/2005</p> <p>Risoluzione finale CM/ResDH(2010)12</p>

7. RISARCIMENTI ALLE VITTIME

Gli Stati devono adottare tutte le misure appropriate per stabilire meccanismi accessibili ed efficaci che garantiscano alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani una pronta e adeguata riparazione dei danni subiti¹. Le varie forme di risarcimento di seguito citate, come la compensazione economica e le scuse formali, possono utilmente integrare l'obbligo degli Stati di riaprire/riprendere/proseguire le indagini, anche in situazioni in cui tale obbligo non può essere adempiuto con successo.

A seguito di indagini inefficaci sui crimini di guerra e delle conclusioni della Corte europea nel caso di *B. e altri contro la Croazia*, i ricorrenti hanno chiesto la riapertura del procedimento contestato al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Nell'ambito del procedimento riaperto, ai ricorrenti sono stati riconosciuti circa 30.000 euro ciascuno per danni non pecuniari dovuti a sofferenze psichiche derivanti dalla morte di un loro parente per mano di pubblici ufficiali. Inoltre, nel caso di *M. e altri*, i ricorrenti avevano chiesto, prima della sentenza della Corte europea, la riapertura del procedimento civile a seguito di una sentenza interna che dichiarava una persona colpevole di crimini di guerra per responsabilità di comando, crimini che includevano, tra l'altro, l'omicidio dei parenti dei ricorrenti. I tribunali nazionali hanno riconosciuto circa 30.000 euro a ciascuno di loro per danni non pecuniari subiti a causa delle sofferenze psichiche causate dalla morte del loro parente per mano di agenti statali.

CRO / gruppo Skendžić e Krznarić (16212/08)

[Sentenza definitiva](#)
[20/04/2011](#)

[Piano d'azione](#)

A seguito dell'uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le violente manifestazioni seguite alle elezioni parlamentari del 2009, il governo e il parlamento hanno espresso il loro rammarico per l'inopportuna reazione delle forze dell'ordine e della magistratura agli eventi in questione. Inoltre, è stata istituita una speciale commissione governativa per fornire un indennizzo a livello nazionale alle vittime civili identificate. Questo indennizzo non è stato considerato come sostitutivo del danno pecuniario o non pecuniario che potrebbe essere concesso dai tribunali nazionali.

MDA / Gruppo Taraburca (18919/10)

[Sentenza definitiva](#)
[06/03/2012](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2018\)464](#)

Nel 2018, poiché la denuncia del ricorrente per i maltrattamenti subiti nell'ambito dell'operazione di consegna alla CIA era caduta in prescrizione, il Ministro degli Affari Esteri, a nome del Governo, ha presentato al ricorrente le sue scuse scritte, esprimendo il suo incondizionato rammarico per le notevoli sofferenze e i danni subiti a causa del comportamento inappropriato delle autorità. Nel 2018 i tribunali civili nazionali hanno accolto la richiesta del ricorrente di risarcimento del danno morale di un euro simbolico, riconoscendo così ufficialmente l'esistenza dei fatti in questione.

MKD / El-Masri (39630/09)

[Sentenza definitiva](#)
[13/12/2012](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2019\)369](#)

Con riferimento alle violazioni riscontrate nell'ambito della lotta al terrorismo, principalmente nella Turchia sudorientale, che tra il 1987 e il 2002 si trovava in stato di emergenza, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di chiedere un risarcimento a una speciale commissione d'indennizzo o dinanzi ai tribunali amministrativi sulla base di una nuova Legge sull'Indennizzo del 2004, che prevedeva il diritto all'indennizzo per responsabilità dello Stato per i danni causati nell'ambito della lotta al terrorismo. Questa legge ha integrato e chiarito la responsabilità dello Stato per i danni causati da atti amministrativi, quale *lex temporalis* speciale. Essa prevede che le disposizioni di legge siano applicabili retroattivamente agli eventi verificatisi tra il 1987 e il 2004.

TUR / Gruppo Aksoy (21987/93)

[Sentenza definitiva](#)
[18/12/1996](#)

[Risoluzione finale](#)
[CM/ResDH\(2019\)51](#)

¹ Si vedano in particolare le linee guida XVI del Comitato dei Ministri, "[Eliminare l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani](#)", adottate dal Comitato dei Ministri il 30 marzo 2011 nella sua 1110^a riunione dei Delegati dei Ministri.

ALLEGATO - INDICE DELLE CAUSE

<i>ALB / Pihoni (74389/13)</i>	3, 10	<i>MKD / groupe Kitanovski (15191/12)</i>	8
<i>ARM / Muradyan (11275/07)</i>	6, 9	<i>NDL / Jaloud (47708/08)</i>	6
<i>ARM / Virabyan (40094/05)</i>	3	<i>NDL / Ramsahai (52391/99)</i>	8
<i>BGR / Nachova et autres (43577/98)</i>	12	<i>POL / groupe Dzwonkovski (46702/99)</i>	6
<i>BGR / S.Z. (29263/12)</i>	8	<i>ROM / Barbu Anghelescu n° 1 (46430/99)</i>	4, 12
<i>CRO / groupe Skendžić et Krznarić (16212/08)</i>	14	<i>ROM / groupe Association "21 décembre 1989" (33810/07+)</i>	9, 10
<i>CRO / Mader (56185/07)</i>	3	<i>ROM / groupe Predica (42344/70)</i>	7
<i>CYP / Khani Kabarra (24459/12)</i>	6	<i>RUS / groupe Khashiyev et Akayeva (57942/00)</i>	4
<i>CYP / Shchukin et autres (14030/03)</i>	3	<i>SUI / Dembele (74010/11)</i>	7
<i>CZE / Eremiasova et Pechova 23944/04)</i>	3	<i>SVN / Franciska Stefancic (58349/09)</i>	4
<i>GEO / Gharibashvili (11830/03)</i>	13	<i>SVN / Matko (43393/98)</i>	4
<i>GEO / groupe Identoba et autres (73235/12)</i>	12	<i>TUR / Adali (38187/97)</i>	13
<i>GEO / groupe Tsintsabadze (35403/06)</i>	3, 10	<i>TUR / Ahmet Özkan et autres (21689/93)</i>	10
<i>GER / Hentschel et Stark (47274/15)</i>	4	<i>TUR / groupe Aksoy (21987/93)</i>	8, 14
<i>GRC / groupe Makaratzis (50385/99)</i>	12, 13	<i>TUR / groupe Bati (33097/96)</i>	8
<i>HUN / groupe Balázs (15529/12)</i>	12	<i>UK / Al-Skeini et autres (55721/07)</i>	4, 10
<i>ITA / groupe Cestaro (6884/11)</i>	9	<i>UK / groupe McKerr (28883/95)</i>	11
<i>LVA / Balajevs (8347/07)</i>	4	<i>UK / McDonnell (19563/11)</i>	9
<i>LVA / groupe Holodenko (17215/07)</i>	4, 13	<i>UKR / Belousov (4494/07)</i>	5
<i>MDA / groupe Corsacov (18944/02)</i>	6	<i>UKR / Gongadze (34056/02)</i>	11, 12
<i>MDA / groupe Taraburca (18919/10)</i>	14	<i>UKR / groupe Afanasyev (38722/02)</i>	5
<i>MDA / Levinta (17332/03)</i>	6	<i>UKR / groupe Kaverzin (23893/03)</i>	5
<i>MKD / El-Masri (39630/09)</i>	13, 14		
<i>MKD / groupe Jasar (69908/01)</i>	8		